

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

(2001/C 213 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 226 def. — 2001/0098(COD)

(Presentata dalla Commissione il 15 maggio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

sentito il Comitato economico e sociale,

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
- (2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
- (3) L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto, e dovrebbe far parte integrante anche dei pacchetti di proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.
- (4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.
- (5) Nelle sue conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000 ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.

(6) L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità; essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.

(7) La direttiva 93/76/CEE, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) ⁽²⁾, che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare, che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario fra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.

(8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE ⁽³⁾ relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.

(9) Il rendimento energetico degli edifici deve essere calcolato in base ad una metodologia che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. L'impostazione comune di questa analisi, che deve essere svolta da personale qualificato, creerebbe un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile ed introdurrebbe un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile.

(10) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energetico stabilite in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, è opportuno disporre che per tutti i nuovi edifici al di sopra di una determinata metratura debba essere condotta una valutazione sistematica della fattibilità di tali sistemi.

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio 8835/2000 (30 maggio 2000) e conclusioni del Consiglio 14000/2000 (5 dicembre 2000).

⁽²⁾ GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

- (11) Per gli edifici al di sopra di una determinata metratura, la ristrutturazione va vista come l'opportunità di migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi.
- (12) In quanto fornirà informazioni oggettive sulle prestazioni energetiche degli edifici all'atto della loro costruzione, compravendita o locazione, la certificazione energetica contribuirà alla trasparenza sul mercato immobiliare e incoraggerà gli investimenti nel risparmio energetico. Deve inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e dell'energia assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò contribuirebbe a evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (confort termico) in funzione della temperatura esterna.
- (13) La manutenzione regolare, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento centralizzati contribuisce a garantirne la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre il complesso dell'impianto termico ad una perizia indipendente qualora la sostituzione possa essere presa in considerazione in base a criteri di efficienza sotto il profilo dei costi.
- (14) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (15) Occorre prevedere la possibilità di un rapido adeguamento del metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici al progresso tecnologico e all'evoluzione futura degli standard.
- (16) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾, esse devono essere adottate con ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva istituisce un quadro comune per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle locali condizioni climatiche.

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

- a) il quadro generale di una metodologia comune per il calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici;
- b) l'applicazione di prescrizioni minime in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di prescrizioni minime in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a ristrutturazione;
- d) la certificazione energetica degli edifici e, per gli edifici pubblici, l'affissione in luogo visibile dei relativi documenti e di altre informazioni pertinenti; e
- e) l'ispezione regolare di caldaie ed impianti di condizionamento centralizzati negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di 15 anni.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva valgono le presenti definizioni:

1. *edificio*: un intero edificio ovvero, nel settore residenziale, una parte di edificio progettata come unità abitativa a sé stante, ad esempio appartamenti, case a schiera, case abbinate ecc.;
2. *rendimento energetico di un edificio*: il rendimento energetico totale di un edificio, espresso da uno o più descrittori calcolati tenendo conto delle caratteristiche di coibentazione, di installazione e architettoniche, della posizione, dell'esistenza di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico netto;
3. *limite minimo di rendimento di un edificio*: il livello minimo prescritto per il rendimento energetico degli edifici;
4. *attestato di certificazione energetica di un edificio*: un documento ufficialmente riconosciuto che attesta il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato in base alla metodologia descritta in allegato;
5. *edifici pubblici*: edifici occupati da enti pubblici o frequentati dal grande pubblico, come ad esempio: scuole, ospedali, fabbricati di supporto ai trasporti pubblici, centri sportivi coperti, piscine coperte e centri commerciali di metratura superiore a 1 000 m²;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

6. *cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica)*: la produzione di energia meccanica o elettrica e di calore a partire dai combustibili primari;
7. *sistema di condizionamento*: impianto progettato per il raffreddamento e condizionamento dell'aria ambiente;
8. *caldaia*: il complesso bruciatore — focolare che permette di trasferire all'acqua il calore prodotto dalla combustione;
9. *potenza nominale utile (espressa in kW)*: la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere trasferita all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
10. *rendimento utile (espresso in %)*: il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il potere calorifico netto, a pressione costante del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;
11. *pompa di calore*: macchina in grado di estrarre calore dall'ambiente circostante e di trasferirlo all'ambiente a temperatura controllata.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici facente capo al quadro generale di cui in allegato. Tale metodologia sarà rielaborata e ridefinita conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Le prestazioni energetiche degli edifici sono espresse in modo semplice e comprensibile e possono indicare il valore delle emissioni di CO₂.

Articolo 4

Gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire che gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso regolare soddisfino i limiti minimi di rendimento energetico, calcolati in base alla metodologia di cui all'allegato, ivi compreso le prescrizioni termiche generali per gli ambienti interni nello scopo di evitare effetti negativi tali una inadeguata ventilazione. I limiti di rendimento energetico sono aggiornati almeno ogni cinque anni in funzione dei progressi tecnologici nel settore dell'edilizia. Gli Stati membri possono escludere gli edifici storici, i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine e gli edifici residenziali non utilizzati come residenza abituale.

Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura totale supera i 1 000 m², gli Stati membri provvedono affinché il rilascio della licenza edilizia sia subordinato ad una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dell'installazione di sistemi di fornitura energetica decentralizzati basati su energie rinnovabili, cogenerazione, riscaldamento a distanza o, in determinate condizioni, pompe di calore. Il risultato di tale valutazione deve essere consultabile da tutti i soggetti interessati.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono ristrutturati fabbricati esistenti di metratura superiore a 1 000 m², il rendimento energetico di questi sia innalzato in modo da soddisfare i limiti minimi di rendimento, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile e comporta investimenti efficienti sotto il profilo dei costi, cioè costi aggiuntivi che, al tasso corrente medio praticato sui prestiti assistiti da garanzia reale, risultano ammortizzabili calcolando il montante dei risparmi di energia al termine di un periodo di otto anni.

Questo principio si applica in tutti i casi in cui il costo totale della ristrutturazione supera del 25 % il valore per cui l'edificio è assicurato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, sia portata a conoscenza dell'acquirente o del locatario la relativa certificazione energetica risalente a non più di cinque anni prima.

Gli Stati membri possono escludere gli edifici storici, i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine e gli edifici residenziali non utilizzati come residenza abituale.

2. La certificazione energetica degli edifici deve fornire informazioni utili per le potenziali utenze. In essa devono figurare dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge o secondo le buone prassi correnti, che permettano ai consumatori di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche dell'edificio. La certificazione deve essere accompagnata da raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché negli edifici pubblici sia affisso in luogo chiaramente visibile per il pubblico un attestato di certificazione energetica risalente a non più di cinque anni prima.

Inoltre per gli edifici pubblici devono essere chiaramente esposte le seguenti informazioni:

- a) la gamma delle temperature per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti, come l'umidità relativa, raccomandate dalle autorità per quella specifica tipologia di edifici;
- b) l'effettiva temperatura interna e le altre grandezze meteorologiche pertinenti misurate da appositi dispositivi correttamente funzionanti.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per stabilire una ispezione ad intervalli regolari delle caldaie la cui potenza nominale supera 10 kW, e per le quali le relative esigenze sono disposte all'allegato. Tali esigenze sono da approfondire e definire conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti centralizzati di condizionamento d'aria la cui potenza nominale è superiore a 12 kW e per le quali le relative esigenze sono disposte all'allegato vengano ispezionati almeno ogni quattro anni. Tali esigenze sono da approfondire e definire conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento vengano effettuate da personale qualificato e indipendente.

Articolo 10

Gli eventuali emendamenti necessari per adeguare al progresso tecnico l'allegato alla presente direttiva sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, in appresso denominato il «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5

della decisione 1999/468/CE, conformemente agli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

ALLEGATO

A. Quadro per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (Articolo 3)

1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere i seguenti aspetti:
 - a) coibentazione (delle murature esterne dell'edificio e degli impianti)
 - b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda per usi sanitari
 - c) impianto di condizionamento d'aria
 - d) sistema di ventilazione
 - e) impianto di illuminazione
 - f) posizione ed orientazione delle unità abitative (case e appartamenti)
2. Il calcolo deve tener conto dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:
 - a) impianti ad energia solare ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili
 - b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità e/o sistemi di riscaldamento a distanza
3. Ai fini del calcolo è necessario classificare gli edifici almeno secondo le seguenti categorie:
 - a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo
 - b) condomini (di appartamenti)
 - c) uffici
 - d) strutture scolastiche
 - e) ospedali
 - f) alberghi e ristoranti
 - g) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio
 - h) altri tipi di fabbricati impieganti energia

B. Esigenze per l'ispezione delle caldaie (articolo 7)

L'ispezione verte sul consumo energetico e sui livelli di emissione di biossido di carbonio.

Le caldaie la cui potenza nominale supera i 100 kW saranno ispezionate almeno ogni quattro anni. Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza utile superiore a 10 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per un'ispezione una tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che deve contemplare una valutazione del rendimento della caldaia a carico totale e parziale e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, le autorità competenti forniscono alle utenze suggerimenti in merito alla sostituzione della caldaia o a soluzioni alternative.

C. Esigenze per l'ispezione degli impianti centrali di condizionamento d'aria (articolo 8)

L'ispezione degli impianti centrali di condizionamento d'aria verte sul consumo energetico e sui livelli di emissione di biossido di carbonio.

Sulla scorta di tale ispezione, che deve contemplare una valutazione del rendimento dell'impianto di condizionamento a carico totale e parziale e delle sue dimensioni rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, le autorità competenti forniscono alle utenze suggerimenti in merito al miglioramento o alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione ovvero a soluzioni alternative.